

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2479 del 15/05/2023
Oggetto	IREN AMBIENTE SPA - INSTALLAZIONE UBICATA IN COMUNE DI PIACENZA - STRADA BORGOFORTE 34. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AIA (RILASCIATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB-2021-3671 DEL 22/07/2021), INERENTE ALLA DEROGA DEL LIMITE DELL'AZOTO AMMONIACALE PER LE ACQUE REFLUE DI SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2568 del 15/05/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno quindici MAGGIO 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

IREN AMBIENTE SPA - INSTALLAZIONE UBICATA IN COMUNE DI PIACENZA - STRADA BORGOFORTE 34. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AIA (RILASCIATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB-2021-3671 DEL 22/07/2021), INERENTE ALLA DEROGA DEL LIMITE DELL'AZOTO AMMONIACALE PER LE ACQUE REFLUE DI SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamate:

- la Legge del 07.04.2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la Legge Regionale del 30.07.2015 n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con cui la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la L. del 07.04.2014 n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni autorizzatorie di competenza provinciale in capo, dall' 01.01.2016, all'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (Arpa) ed in particolare alla Struttura (oggi Servizio) Autorizzazione e Concessioni (SAC).

Visti:

- il D.Lgs. del 03.04.2006, n. 152 (Norme in Materia Ambientale) e s.m.i., che disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- la Legge Regionale n. 21 del 05.10.2004 che attribuiva alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio delle A.I.A.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1198 del 30.7.2007 (terza Circolare IPPC) con la quale sono stati emanati indirizzi alle autorità competenti e all'ARPA per lo svolgimento del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della normativa IPPC;
- la Circolare della Regione Emilia Romagna (quinta circolare IPPC), prot. n. 187404 dell'01.08.2008, inerente le indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n.21 del 11 ottobre 2004;
- il Decreto Interministeriale del 24.04.2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs. 18.02.2005, n. 59" e s.m.i., recante attuazione integrale alla Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17.11.2008 "*Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC). Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D. Lgs. n. 59/2005*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16.02.2009 "*Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC). Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti da D. Lgs. n. 59/2005*" e in particolare l'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. n. 128/2010, anch'esso relativo alle spese istruttorie;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 812 del 08.06.2009 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005";
- la "Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio" relativa alle emissioni industriali;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 23.04.2012, n. 497 "*Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015*";
- la Circolare della Regione Emilia Romagna del 27 settembre 2013 avente per oggetto "Prime indicazioni in merito alla Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23 aprile 2012 "*Indirizzi per il raccordo tra il Procedimento Unico del SUAP e Procedimento A.I.A. (IPPC) e per le modalità di gestione telematica*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31.10.2016 "Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della l.r. n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con dgr n. 2170/2015";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2124 del 10.12.2018 "*Piano regionale di ispezione per le installazioni con autorizzazione integrata ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive*".

Ricordato che:

- Iren Ambiente S.p.A. (C.F. 01591110356) è in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata dal SAC dell'Arpae di Piacenza con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-3671 del 22/07/2021 relativa all'attività di incenerimento di rifiuti urbani (D.Lgs 152/2006 e s.m.i. - Allegato VIII alla Parte Seconda - punto 5.2) quale riesame per adeguamento alle BAT;
- l'Autorizzazione di cui al precedente punto è stata oggetto di modifica con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-4714 del 23/09/2021 inerente la specifica sui tempi di vigenza dei nuovi limiti delle emissioni in atmosfera in relazione allo SME;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale dell'A.I.A, presentata dalla Ditta Iren Ambiente S.p.A. in data 13/04/2023, ai sensi dell'art. 29 nonies della parte II, Titolo III bis del D.Lgs.152/06, tramite il portale web regionale "Osservatorio IPPC-AIA" e acquisita al prot. Arpae n. 64640 in pari data;

Considerato che con la modifica proposta si richiede la deroga per lo scarico in pubblica fognatura (P12) per il parametro ammoniaca pari a 500 mg/l, in coerenza con quanto già autorizzato con Determina 1959 del 21/09/2011.

Verificato che il Gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento all'istanza sopra citata.

Viste

- la nota Arpae del 19/04/2023 - prot. n. 68971, con cui questo Servizio ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento e richiesto al Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza di esprimere le proprie valutazioni;
- la nota prot. n. 80697 del 09/05/2023, con cui il Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza ha inviato il proprio contributo istruttorio, nel quale si evince che *"A causa della tipologia del refluo prodotto dal processo che origina lo scarico, nonostante la presenza di un impianto di trattamento dedicato ed una corretta gestione dello stesso, non sempre la Ditta era in grado di garantire un abbattimento efficace dell'Azoto ammoniacale fino al rispetto dei limiti di legge.*

Per tale motivo, con Determina 1959 del 21/09/2011, il gestore era stato autorizzato, con una modifica non sostanziale dell'AIA Det. 2104 del 2007, alla deroga del limite per l'azoto ammoniacale per le acque reflue di scarico in pubblica fognatura, fino a 500 mg/l.

... preso atto che, nonostante le concentrazioni di Azoto ammoniacale conferite in pubblica fognatura, non è stato osservato alcun significativo impatto dello scarico sul recettore, almeno per quanto dimostrabile dai controlli effettuati sullo scarico terminale dell'impianto di trattamento a fanghi attivi delle acque reflue urbane dell'agglomerato di Piacenza, questo Servizio ritiene di non evidenziare sostanziali motivi ostativi al rilascio della deroga richiesta."

Ritenuto, pertanto, che sulla scorta della richiesta formulata da Iren Ambiente S.p.A. sussistano le condizioni per poter modificare l'allegato "Condizioni dell'AIA", di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-3671 del 22/07/2021 e s.m.i., sostituendo, il paragrafo "D3.7 Emissioni acque reflue industriali e domestiche" con quello riportato nel testo predisposto dal Servizio Territoriale di Arpae in collaborazione con il Servizio Autorizzazioni e Concessioni e denominato Allegato 1 unito alla presente Determinazione, quale parte integrante e sostanziale, in cui viene riportata la deroga per il parametro dell'Azoto ammoniacale come sopra descritto;

Dato atto che:

1. sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
2. la Responsabile del procedimento, titolare dell'incarico di funzione "Autorizzazioni complesse (PC)" del SAC di Piacenza, è la dott.ssa Claudia Salati;
3. la Responsabile del procedimento e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta della Responsabile del Procedimento,

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

1. di aggiornare l'allegato "*Condizioni dell'A.I.A.*", di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-3671 del 22/07/2021 e s.m.i., rilasciata dal SAC dell'Arpae di Piacenza in capo alla ditta Iren Ambiente S.p.A., avente sede legale in comune di Piacenza, Via Borgoforte 22 (C.F. 01591110356), relativamente all'installazione ubicata in Comune di Piacenza strada Borgoforte n. 34 per l'attività di incenerimento di rifiuti urbani (punto 5.2 dell'allegato VIII alla Parte Seconda del D. Lgs 152/2006), al paragrafo "D3.7 Emissioni acque reflue industriali e domestiche" con il testo denominato Allegato 1, unito alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. di confermare, per ciò che non riguarda le variazioni apportate con la presente Determinazione, quanto già disposto nell'atto di Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-3671 del 22/07/2021 e s.m.i. e successiva modifica in premessa specificata;
3. di rendere noto che:
 - a) copia del presente atto verrà trasmessa al SUAP di Comune di Piacenza per l'inoltro al gestore e agli Enti coinvolti nel procedimento;
 - b) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di Arpae;
 - c) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di Arpae;
 - d) il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza;
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla piena conoscenza da parte dell'interessato, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data.

La Dirigente del Servizio

dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i.

D3.7 Emissioni acque reflue industriali e domestiche

Il Gestore dell'impianto deve mantenere in perfetta efficienza gli esistenti sistemi di raccolta e depurazione delle acque.

1. Nel pozzetto di prelievo fiscale lo scarico dovrà rispettare i limiti di cui alla Tabella 3, allegato 5 del D.lgs 152/06 e s.m.i. anche per i parametri di cui alla Tab. 5 dell'Allegato 5 ad eccezione del limite per l'Azoto ammoniacale che è stabilito in 500 mg/l, in deroga a quello previsto dalla richiamata normativa;
2. il rispetto dei limiti deve essere conseguito nel punto di prelievo fiscale indicato come 'P12';
3. tutti i punti di prelievo devono in ogni momento essere accessibili ed attrezzati per consentire il controllo ed il campionamento da parte degli Enti competenti;
4. devono essere inoltre essere presenti:
 - un misuratore di portata per la quantificazione dei volumi di acqua scaricata in fognatura;
 - un misuratore di portata per la quantificazione dei volumi di acqua effettivamente riciclati per lo spegnimento delle scorie;
5. il gestore dovrà provvedere alla verifica puntuale dei quantitativi di solidi accumulatisi all'interno della vasca di sedimentazione, attivando la conseguente e frequente rimozione.

Il prelievo di acqua da pozzo deve avvenire secondo quanto stabilito dalla concessione di derivazione d'acqua pubblica.

Il gestore dell'impianto in oggetto è tenuto ad effettuare gli autocontrolli del proprio prelievo idrico e delle proprie emissioni in acqua con la periodicità stabilita nel piano di monitoraggio

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.